



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

SEZIONE POLITICHE DEL WELFARE
servizi alla persona e socio-assistenziali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2264 del 19/12/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto SIG. MD...73J - RETTE ISTITUTI RIABILITATIVI - RETTIFICA
:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1971 DEL 28.11.2019

Visti:

- la L.R. n. 41 del 1/9/1993 con cui sono state istituite le Residenze Sanitarie Assistenziali;
- la Deliberazione n. 2499 del 6/5/1997 con cui la Regione Lazio ha fissato la diaria giornaliera delle R.S.A. ed ha stabilito la contribuzione del cittadino al costo del servizio;
- l'articolo 2, commi 87-91 della Legge Regionale del 14 luglio 2014 n. 7 "Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie";
- la deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2014, n. 933 avente per oggetto "Attuazione art.2, commi da 87 a 91 della legge regionale del 14 luglio 2014 n. 7 "Disposizioni concernenti la compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semi-residenziale";
- la legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 e in particolare l'art. 6 "Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le RSA e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semi-residenziale.." che ha provveduto a modificare l'art. 2, commi 87 e 88 della legge regionale del 14 luglio 2014 n. 7, stabilendo che la quota sociale per le degenze presso le RSA o per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semi-residenziale a carico dell'assistito è corrisposta dal Comune, ovvero compartecipata in misura integrale o parziale dall'assistito e che tale compartecipazione è graduata proporzionalmente fino al raggiungimento della fascia di reddito ai fini ISEE di €. 20.000,00 al di sopra della quale la quota sociale resta interamente a carico dell'assistito;

Preso atto:

- della Deliberazione della Regione Lazio n. 790 del 20.12.2016 concernente “l’attuazione art. 6 della legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 – Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le RSA e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semi-residenziale..” in cui si delineano le disposizioni attuative in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le RSA che disciplinano, tra l’altro, le modalità di calcolo della quota di contribuzione comunale e della corrispondente quota di contribuzione dell’utenza, graduata proporzionalmente in base al reddito ISEE fino al raggiungimento della soglia ISEE pari ad €. 20.000,00 al di sopra della quale la quota sociale resta interamente a carico dell’assistito;

- della Nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, Area Politiche per l’inclusione, Prot. n. 20794 del 17.01.2017, avente ad oggetto “Art.6, legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 e Deliberazione di giunta regionale del 20 dicembre 2016, n. 790. Rendicontazioni spese sostenute per RSA e strutture riabilitative di mantenimento – annualità 2016”;

Ritenuto di dover dare attuazione alle succitate disposizioni di legge, applicando i criteri (così come delineati nell’Allegato A della suddetta Deliberazione) per la determinazione della compartecipazione degli utenti alla quota sociale per le RSA e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semi-residenziale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12/2016;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 1971 del 28.11.2019 nella quale è stato preso atto dell’integrazione della retta per strutture riabilitative al Sig. MD...73j, ma, per mero errore indicato il Centro Boggi, anziché quello esatto Istituto Villa S. Margherita di Montefiascone;

DETERMINA

Per le causali espresse in premessa:

- 1) **Rettificare** la Determinazione Dirigenziale n° 1971 del 28.11.2019, prendendo atto dell’integrazione retta per strutture riabilitative presso l’Istituto Villa S. Margherita di Montefiascone anziché Centro Boggi;
- 2) **Trasmettere** il presente atto al Responsabile del Procedimento per gli atti di competenza

Il Dirigente
Giglio Marrani / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)

